

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 053/CGF– RIUNIONE DEL 23 SETTEMBRE 2013**

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL TORINO FC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP, TORINO/PESCARA DEL 17.8.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 30 del 20.8.2013)

La società Torino F.C. S.P.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 30 del 20 agosto 2013, con il quale è stato inflitta, a seguito della gara di TIM CUP Torino/Pescara del 18 agosto 2013, la seguente sanzione:

- ammenda di €7.000,00 alla società Torino F.C. S.p.A. *"per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 CGS in relazione all'art. 13 lettera b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

La reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, in via principale l'annullamento della sanzione applicata ed in via subordinata la riduzione della stessa.

In particolare la reclamante evidenzia che vi è discordanza tra il referto dell'arbitro e la relazione del collaboratore della Procura Federale, in quanto mentre il primo nulla segnala nei propri referti, il secondo segnala il lancio di fumogeni.

Nella tesi difensiva è stato altresì sostenuto che il lancio di fumogeni sia consistito non nel lancio propriamente detto, ma nel rilancio degli stessi fumogeni lanciati e provenienti dall'avversa tifoseria.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti il referto dell'arbitro e la relazione della Procura Federale, considerando che non vi è corrispondenza tra il numero dei fumogeni lanciati dall'avversa tifoseria che sarebbero stati rispediti al mittente, ritenuto quindi trattarsi l'avvenuto lancio di fumogeni di un'azione autonoma e solo in parte da ricondurre al lancio dei fumogeni da parte dei sostenitori della squadra avversaria, considerato che la sanzione è già stata attenuata ex art. 14 n.5 C.G.S. in relazione all'art.13 lett. b) C.G.S., ritiene congrua la sanzione applicata, rigetta pertanto il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

INFLITTA AL CALC. PIZARRO CORTEZ DAVID MARCELO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DEL 15.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la ACF Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha inflitto al calciatore Pizarro Cortez David Marcelo, seguito gara Fiorentina/Cagliari del 14.9.2013, la squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, un'espressione irriguardosa”.

Con i motivi scritti che si richiamano per sintesi, la reclamante ha eccepito:

1) in diritto, l'errata interpretazione dell'episodio da parte del Giudice Sportivo rispetto a quella effettivamente emergente dal referto arbitrale atteso che la condotta realizzata dal Pizarro era da ritenersi priva di qualsivoglia profilo di responsabilità, non essendo qualificabile come irriguardosa bensì come manifestazione di protesta e legittimo esercizio del diritto di critica propria di ogni tesserato, seppure espressa con toni vivaci, coloriti e polemici.

L'espressione del Pizarro “ma che c..... fai” stava, inoltre, ad esprimere al Direttore di gara la sua “inadeguatezza tecnica” che il calciatore aveva ritenuta non adeguata.

L'espressione sanzionata dal Giudice Sportivo, secondo un concetto tipicamente penalistico, cui non può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, certamente volgare e riprovevole sul piano morale, era, pertanto, da considerarsi come “intercalare o come rafforzamento di un pensiero privo di alcuna carica offensiva dell'onore e del decoro” dell'Arbitro a cui era stata rivolta.

2) Circa l'entità della sanzione inflitta, alla luce della qualificazione, come irriguardosa, ascritta al Pizarro, eccepiva, richiamando precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi, ha concluso chiedendo la riforma della decisione gravata, con annullamento della stessa o in subordine la riduzione della stessa anche con commutazione di una o più giornate di squalifica nella ammenda e, comunque, in quella ritenuta di giustizia valutate tutte le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie.

Alla seduta del 23.9.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1ª Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le eccezioni e osservazioni della reclamante e richiamando la precisa refertazione agli atti, che il Pizarro si avvicinò al Direttore di gara con fare aggressivo urlandogli in modo plateale l'espressione, di natura di per sé irriguardosa di seguito sanzionata.

Quanto all'entità della sanzione irrogata, la doglianza della reclamante non può trovare accoglimento atteso che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. statuisce, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, la squalifica, come sanzione minima, per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2013;**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**

INFLITTE AL SIG. PETRACHI GIANLUCA SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

Il signor Petrachi Gianluca della società Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul

Com. Uff. n. 42 del 17 settembre 2013, con il quale, a seguito della gara Torino-Milan del 14 settembre 2013, sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 settembre 2013 ed ammenda di €3.000,00 *"per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente agli Ufficiali di gara critiche ingiuriose, accompagnate da un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale"*.

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, una riduzione della sanzione applicata, sostenendo che le parole ingiuriose pronunciate dal Petrachi erano al plurale ed erano indirizzate ai calciatori del Milan, mentre se fossero state usate contro il Direttore di Gara sarebbero state pronunciate al singolare.

Per quanto riguarda, invece, l'imprecazione blasfema pronunciata, il reclamante precisa che tale espressione non è stata quella così come riportata dal collaboratore della Procura Federale, essendo stata pronunciata una frase simile non recepita correttamente e riportata in modo inesatto.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti il referto dell'arbitro e la relazione del collaboratore della Procura Federale, in relazione ai fatti come accaduti e alla congruità della pena, ritiene congruo applicare una pena pari a 2 giornate effettive di gara e pertanto riduce l'inibizione a tutto il 27 settembre 2013 e conferma la sanzione dell'ammenda come già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Petrachi Gianluca, riduce la inibizione inflitta al reclamante a tutto il 27.9.2013.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 42 del 17 settembre 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla reclamante società la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato "secondo anello verde" privo di spettatori nonché l'ammenda di € 15.000,00 *"per avere alcuni suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio "secondo anello dalla curva nord", rivolto a due calciatori della squadra avversaria, al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11 n. 3 e 18 , comma 1 lettera e) C.G.S.); per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria, nonostante l'invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 , lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la società concretamente cooperato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza), per avere infine suoi sostenitori, nel corso dell'intervello, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (art. 12, numero 3 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la Società concretamente cooperato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza)"*.

Gli episodi di cui è questione sono relativi alla partita Inter – Juventus dello scorso 14 settembre 2013.

Avverso la detta decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo la società F.C. Internazionale Milano chiedendo una riduzione della sanzione inflitta per la asserita violazione dell'art. 11 C.G.S. (chiusura secondo anello della curva nord) e la caducazione ovvero in via subordinata la riduzione della sanzione dell'ammenda inflitta per la asserita violazione degli artt. 12 e 14 C.G.S..

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il proposto reclamo sia da accogliere nei soli limiti di seguito meglio esplicitati, per quanto segnatamente concerne la misura dell'ammenda.

Occorre rilevare che, con specifico riferimento alla questione dei cori espressione di discriminazione razziale, con il ricorso proposto la società ricorrente ha contestato la correttezza della suindicata decisione del Giudice Sportivo sostanzialmente rilevando che i cori in questione non sono di per sé cori razzisti, essendo stati ascoltati in occasione della partita cori rivolti anche a giocatori non di colore e comunque in occasione di contrasti o falli di gioco. In altri termini, ad avviso della reclamante, le condotte riferite non hanno natura discriminatoria razziale.

Orbene, i fatti per come descritti dal Giudice sportivo nella motivazione del provvedimento sanzionatorio qui oggetto di contestazione sono tutti ampiamente documentati, per come risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, non solo nel loro verificarsi ma anche con riferimento alla individuazione dei responsabili dei comportamenti sanzionati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro e della relazione dei collaboratori della Procura federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Non vi è allora dubbio, in fatto, giusta quanto appunto ricavabile dagli atti del presente giudizio, che sono stati intonati, con la tempistica dagli stessi atti ricavabile, cori del tipo "buuu-buuu" di stampo razziale nei confronti, in particolare, del calciatore di colore Pogba della Juventus. In altri termini, è inequivoco che in più momenti nel corso dell'incontro in questione sono stati attivati comportamenti razzisti ad opera di sostenitori dell'Inter, consistiti in cori e grida dal significato inequivocabile ed ai quali sono stati fatti oggetto appunto calciatori di colore della Juventus. Tutto ciò non viene meno per la sola circostanza, peraltro estranea ai rilievi contenuti nel rapporto arbitrale e nella relazione dei collaboratori della Procura federale, del ripetuto uso della medesima tipologia di cori ("buuu-buuu) nei confronti di calciatori non di colore della stessa Juventus. E ciò perché la connotazione di discriminazione razziale di quella data tipologia di coro è naturalmente evincibile laddove lo stesso è rivolto a giocatori di colore poiché notoriamente utilizzati, purtroppo da tempo e in più stadi, proprio e pressochè esclusivamente nei confronti dei calciatori di colore. In altri termini, deve ritenersi che il ricorso a quella tipologia di coro nei confronti di un calciatore di colore risponda oggettivamente, nelle intenzioni di chi vi procede, all'intento di porre in essere un comportamento di discriminazione razziale.

Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 11 n. 3 C.G.S., per come novellato dalle disposizioni federali di cui al comunicato 189/A del 4 giugno 2013, "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). (*Omissis*)" e il succitato art. 18, comma 1, lett. e) dello stesso C.G.S. fa riferimento alla sanzione dell' "obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori".

Il Giudice Sportivo, la cui ricostruzione e qualificazione dei fatti appare corretta, ha quindi irrogato la prescritta sanzione nel suo minimo edittale (la norma prescrive "l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori"). Sul piano logico, quindi, la speciale sanzione correlata alla speciale violazione del C.G.S. di cui è questione, ove come nel caso di specie irrogata nel minimo, non può essere oggetto da parte di questa Corte di una sua "riduzione" che poi altro non sarebbe, essendo stato già irrogata la sanzione nel suo minimo, che la applicazione di una diversa sanzione. Il che però non è consentito, atteso che espressamente l'art. 11 C.G.S. dispone, in caso di prima violazione, l'applicazione nel minimo della specifica sanzione di cui alla lettera e) dell'art. 18 C.G.S.. Né possono nella specie ritenersi sussistenti gli estremi per poter fare applicazione della previsione di cui all'art. 13 C.G.S., recante disposizioni in materia di "Esimente e

attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori”, atteso che con la novella di cui al comunicato ufficiale n. 45/A del 5 agosto 2013, applicabile *ratione temporis* al caso in esame, è stata esclusa la riconducibilità della esimente ovvero delle attenuanti previste nell’art. 13 alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 11, come era invece previsto nella precedente versione della norma, limitando l’operatività della stessa ai soli comportamenti riconducibili nell’alveo delle violazioni di cui all’art. 12 C.G.S. (norma, quest’ultima, che non si attaglia infatti al caso in esame, che resta disciplinato dall’art. 11 C.G.S.).

Ferma dunque la sanzione della chiusura del secondo anello verde per una gara, merita di essere invece accolta, con riferimento alla pure irrogata sanzione dell’ammenda di €15.000,00, la subordinata domanda di riduzione della stessa, ritenendo Corte equo fissare la sanzione pecuniaria in complessivi €10.000,00 avuto riguardo alla circostanza che vede oggetto di sanzione due distinte fattispecie (l’utilizzo di un fascio di luce-laser e l’esposizione di uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell’allenatore della Juventus) con riguardo alle quali è del pari oggettivo l’impegno della reclamante società nel cooperare con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza, seppure evidentemente – sul piano fattuale - non in maniera decisiva.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce l’ammenda a €10.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete